



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 055 – 28 Giugno 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO E FONDO EST: PROROGA ECCEZIONALE DELLE PROVVIDENZE CAUSA COVID-19

Per le aziende interessate, si segnala che il Fondo Est ha deciso di prorogare fino al 31 Ottobre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale COVID-19 per un intero mese.

L’iniziativa, specifica il fondo, è valida esclusivamente se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.

### ➤ INDENNITÀ PER LAVORATORI E DEROGHE PER INDENNITÀ’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI: PRIME INDICAZIONI SUL DECRETO SOSTEGNI BIS

Con il messaggio n. 2309 del 2021, l’INPS fornisce alcune indicazioni preliminari sulle misure introdotte dal “decreto Sostegni bis” in materia di indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, a pescatori autonomi e operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpi fino al 31 Dicembre 2021.

L'Istituto rinvia a futuri documenti di prassi l'indicazione di modelli e termini per la presentazione delle nuove istanze.

### **Indennità per i lavoratori più colpiti dall'emergenza COVID-19**

Il decreto Sostegni bis prevede l'erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del Decreto-Legge n. 41 del 2021:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum.

Con successiva comunicazione l'INPS stabilirà il termine di presentazione dell'istanza ed il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell'INPS.

### **Sospensione del meccanismo di riduzione della NASpl**

Fino al 31 Dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° Giugno 2021 è sospeso il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° Gennaio 2022, l'importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

A tal fine non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d'ufficio.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del documento:

- [Messaggio INPS n. 2309 del 16 Giugno 2021](#)

➤ **SMART-WORKING: PROCEDURA SEMPLIFICATA FINO AL 31 DICEMBRE 2021**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 Giugno 2021, n. 87 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Tra le novità in materia di lavoro si segnala che, nel settore privato, si prevede un'ulteriore proroga al 31 Dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart-working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge n. 17 Luglio 2020, n. 77 (art. 11).

Nel caso di proroga dello smart-working e nel caso la comunicazione semplificata (da inviare attraverso il portale del Ministero del Lavoro "Cliclavoro") risulti affidata allo Studio, si prega di contattare il proprio referente aziendale così da concordare gli adempimenti necessari.

➤ **AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: EVENTUALE PROROGA PER PERIODI DECORRENTI DA FINE GIUGNO/INIZIO LUGLIO 2021**

Si ricorda che, anche con decorrenza fine Giugno 2021/inizio Luglio 2021, è possibile procedere alla proroga o alla nuova attivazione di ammortizzatori sociali attraverso cui fronteggiare l'eventuale riduzione dell'attività lavorativa.

Per ogni informazione in merito si prega di fare riferimento alla precedente circolare di Studio, [n. 054-2021](#), nonché di contattare al più presto il proprio referente di Studio, salvo accordi già intercorsi. Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda, in aggiunta, che con riferimento agli ammortizzatori sociali attivabili è possibile prendere visione di uno specifico [video-approfondimento](#) realizzato dallo Studio e pubblicato sul [canale YouTube](#) del gruppo.

➤ **AZIENDE DEL SETTORE AMBIENTALE: INTRODUZIONE DEL NUOVO FONDO DI SOSTEGNO DEI SERVIZI AMBIENTALI**

Per le aziende del settore ambientale, si comunica che, attraverso la circolare n. 86 del 17 Giugno, l'INPS, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 12 Ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019, ha illustrato la disciplina, le caratteristiche, la finalità del nuovo Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, fornendo le prime istruzioni contabili per la fruizione delle prestazioni assicurate.

L'INPS informa che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS; pertanto i datori di lavoro del settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Risultano tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti servizi ambientali, individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all'Allegato n. 2 della presente circolare, che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.

I fondi di solidarietà assicurano ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa e possono erogare prestazioni integrative previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi, stabiliti dal Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a partire dalla data di decorrenza del nuovo fondo, i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Con questa premessa, con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 Luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Ultrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito assicurati dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del documento:

- [Circolare INPS n. 86 del 17 Giugno 2021](#)

## ➤ **GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: IMPORTANTI COMUNICAZIONI INVIATE DALL'INPS AGLI INDIRIZZI PEC DELLE AZIENDE**

Come già comunicato attraverso precedenti circolari di Studio, si ricorda alle aziende clienti di tenere monitorata quotidianamente la PEC aziendale e di inoltrare prontamente eventuali comunicazioni inviate dall'INPS riguardanti gli ammortizzatori sociali, in quanto l'Istituto utilizza abitualmente il canale della posta certificata per inviare importanti comunicazioni e/o richieste (es. comunicazione di approvazione o eventuali supplementi di istruttoria ai sensi del D.M. 15 Aprile 2016, n. 95442) relative alle istanze dei vari ammortizzatori sociali attivati per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Tali comunicazioni e/o richieste, se non evase per tempo, potrebbero portare a conseguenze molto importanti, incluso il rifiuto definitivo della domanda.

Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPS, si precisa che i termini di invio molto stringenti (30 giorni) dei modelli SR41 per far disporre gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori, decorrono proprio dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione del periodo di integrazione salariale, comunicato solitamente via PEC.

Si precisa che lo Studio non potrà che considerarsi esonerato circa eventuali responsabilità derivanti da SR41 non inviati e/o inviati in ritardo a causa di comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende ma non inoltrate o inoltrate con ritardo.

Sempre il medesimo termine (30 giorni) è previsto anche per il rinvio di eventuali istanze rifiutate dall'Istituto ai sensi di quanto previsto dal Decreto-Legge 16 Giugno 2020, n. 52, art. 2, co. 2. e dal Messaggio INPS n. 2901/2020.

In ultimo luogo, sempre con riferimento agli ammortizzatori sociali COVID-19, si rammenta che sono attualmente in corso molteplici accessi ispettivi da parte degli enti preposti, in particolare a cura dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, per la verifica del corretto utilizzo degli stessi.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

